

Schema per la verifica e convalida delle dichiarazioni ambientali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 e s.m.i. (EMAS)

SCS EMAS

05	02/09/2022	Recepimento rilievi Accredia al § 7	OPE	DIR GOV	DIR OPE
04	22/06/2021	Recepimento rilievi Accredia per rinnovo EMAS	DIR OPE	DIR ISG	DG
03	10/05/2021	Aggiornamento generale	DIR OPE	DIR ISG	DG
02	02/05/2019	Recepimento Regolamento 2018/2026	OPE	DIR ISG	DIR OPE
01	02/08/2018	Recepimento Regolamento 1505/2017	OPE	DIR ISG	DIR OPE
00	27/01/2017	Prima emissione. Annulla e sostituisce il documento 0013CR	SG	ISG	DIR
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0427CS_05_IT					

SOMMARIO

1.0	SCOPO	3
2.0	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.0	DEFINIZIONI	3
4.0	CONDIZIONI GENERALI	3
5.0	PROCEDURA PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE	5
5.1	Processo commerciale	5
5.2	Audit iniziale	5
5.3	Convalida della Dichiarazione Ambientale	7
6.0	CONVALIDA DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE	9
6.1	Durata della validità	9
6.2	Aggiornamento della DA	9
6.3	Convalida delle riedizioni della Dichiarazione Ambientale	9
7.0	TRASFERIMENTO DI ORGANIZZAZIONI REGistrate	10
8.0	SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE	11

1.0 SCOPO

Il presente Schema definisce i requisiti particolari a cui un'Organizzazione che richiede la verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale (DA) secondo il Regolamento (CE) 1221/2009 (EMAS) e s.m.i., deve conformarsi.

Il presente Schema di Certificazione costituisce parte integrante del Regolamento di Certificazione dei Sistemi di Gestione (0002CR) e del Regolamento Generale ICIM (0001CR).

Sull'applicazione del presente Schema di Certificazione sorveglia un Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità (CI), nel quale sono rappresentate le componenti interessate alla certificazione.

La convalida della Dichiarazione Ambientale è lo strumento con il quale ICIM attesta che l'Organizzazione richiedente opera secondo i requisiti del Regolamento EMAS e che i dati presenti nella Dichiarazione Ambientale sono veritieri ed attendibili.

L'Organizzazione ha la responsabilità della conformità ai requisiti per la registrazione ed è l'unica responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di leggi vigenti - comunitarie, nazionali o locali e/o delle norme tecniche relative ai controlli ambientali e dell'adempimento dei doveri da esse derivanti.

ICIM ha la responsabilità di valutare l'evidenza obiettiva sufficiente su cui basare la decisione di Convalida della Dichiarazione Ambientale.

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa nazionale ed internazionale di riferimento per la verifica e convalida delle Dichiarazioni Ambientali è quella di seguito riportata, ed è da ritenersi applicabile nell'ultima edizione valida.

ICIM 0001CR	"Regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi"
ICIM 0002CR	"Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione"
Regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) e s.m.i.	
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

3.0 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema valgono le definizioni riportate nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 e UNI ISO 14050:2002 e nel Regolamento EMAS.

4.0 CONDIZIONI GENERALI

Perché venga attivata la procedura di verifica e convalida da parte di ICIM, in aggiunta a quanto previsto dal § 4.1.3 del Regolamento ICIM 002CR, l'Organizzazione richiedente deve:

- avere un SGA attivo da almeno tre mesi e dispone di dati di prestazione sufficienti alla convalida della dichiarazione ambientale;
- è disponibile un'Analisi Ambientale Iniziale o documento equivalente;

- il sistema di audit interni deve essere completamente attuato ed è possibile dimostrarne l'efficacia;
- essere conforme ai requisiti di Leggi e Regolamenti ambientali applicabili (tale conformità comporta in particolare il possesso di tutte le autorizzazioni ed il rispetto di tutti i requisiti legislativi cogenti, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o in altri documenti prescrittivi, di natura tecnica, operativa o analitica. Nel caso in cui l'organizzazione non abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità preposte, deve comunque essere in grado di dimostrare di aver presentato le domande di autorizzazione, complete e corrette, da almeno sei mesi);
- aver redatto una Dichiarazione Ambientale in accordo al suddetto Regolamento.

L'azienda ha la responsabilità della conformità ai requisiti per la certificazione ed è l'unica responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di leggi vigenti - comunitarie, nazionali o locali, e/o delle norme tecniche relative ai controlli ambientali e dell'adempimento dei doveri da esse derivanti.

L'Organismo di Certificazione ha la responsabilità di valutare l'evidenza obbiettiva sufficiente su cui basare una decisione per la convalida della Dichiarazione Ambientale.

Le attività di verifica della conformità legislativa operate da ICIM non sono sostitutive di quelle a carico degli enti di controllo e sono svolte per campionamento, per cui la certificazione ICIM non costituisce evidenza del pieno rispetto delle leggi applicabili nel campo ambientale da parte dell'azienda.

L'Organizzazione in possesso della certificazione deve:

- accettare a proprie spese, gli audit di verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale nel triennio di validità della Registrazione;
- accettare, a proprie spese, gli audit di valutazione che si rendessero necessari per mantenere valida la registrazione a seguito di modifiche organizzative rilevanti intervenute dopo la data di convalida della Dichiarazione Ambientale o dell'ultimo audit di sorveglianza da parte di ICIM.
- comunicare tempestivamente a ICIM l'accadimento di incidenti, significative situazioni di emergenza ambientale (reali o potenziali), notifiche di procedimenti legali o contestazioni di natura ambientale da parte di Pubbliche Autorità tali da compromettere o mettere in dubbio la credibilità e/o l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale dell'organizzazione

La convalida della Dichiarazione Ambientale e dei suoi aggiornamenti è subordinata al pagamento degli importi tariffari.

La mancata corresponsione degli importi dovuti comporta l'invio da parte di ICIM di una lettera di diffida e quindi la sanzione di revoca della certificazione.

L'eventuale verifica conseguente a variazioni può comportare modifiche dei corrispettivi applicati ovvero l'addebito di oneri aggiuntivi. I criteri operativi e gestionali attuati da ICIM in occasione di Variazioni anagrafiche per trasferimento della titolarità/cambio di ragione sociale dell'Organizzazione certificata sono definiti da ICIM nell'Istruzione "Variazione anagrafica e dati amministrativi" (0228BI).

La Convalida della Dichiarazione Ambientale da parte di ICIM non assolve l'Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti o servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

ICIM eroga le proprie attività di valutazione con personale appositamente qualificato e rispondente a requisiti e caratteristiche stabilite nella procedura ICIM "Criteri per la selezione dei valutatori" (0282BP).

Le prestazioni soddisfacenti da parte di tutto il personale ICIM coinvolto nelle attività di audit, nel rispetto delle prescrizioni applicabili, sono garantite attuando forme di monitoraggio documentale e operativo in accordo alla procedura ICIM 0281BP - Monitoraggio degli auditor e personale interno.

5.0 PROCEDURA PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

5.1 Processo commerciale

Il processo commerciale si compone delle seguenti fasi:

- Compilazione della Richiesta d’Offerta (RdO);
- Verifica RdO e Riesame Offerta
- Emissione e invio Offerta
- Follow up
- Chiusura Contratto e invio la Domanda di Verifica e Convalida della Dichiarazione Ambientale EMAS debitamente accettata
- Riesame Contratto

Responsabilità, criteri operativi e regole tecniche applicabili per la conduzione di tali attività sono richiamate al § 4.2, 4.3 e 4.4 del Regolamento ICIM 0002CR e sono specificate nell’Istruzione Commerciale (0227BI) e nell’Istruzione “Definizione dei tempi di audit per i Sistemi di Gestione” (0310BI).

5.2 Audit iniziale

Il processo ICIM per la verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale dell’Organizzazione è strutturato in due fasi:

- Audit di Fase 1 - esame documentale + audit preliminare (in sito)
- Audit di Fase 2 - audit di valutazione (in sito).

Qualora **non** sia presente un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale dell’organizzazione rilasciato ai sensi della norma ISO 14001, sotto accreditamento ACCREDIA, che copra il campo di applicazione comunicato per la verifica e la convalida EMAS, è necessario pianificare un audit di fase 1.

L’audit di fase 1¹ ha, in aggiunta a quanto già definito al § 4.7 del Regolamento 0002CR, lo scopo di:

- valutare la completezza e l’adeguatezza della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dell’organizzazione;
- riesaminare lo stato e la comprensione dell’Organizzazione riguardo i requisiti del Regolamento EMAS, con particolare riferimento all’identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del SGA;
- fornire agli auditor informazioni sullo stato del SGA dell’Organizzazione e su attività / aree che necessitano di particolare attenzione;
- verificare che il livello di attuazione del sistema fornisca l’evidenza che il cliente è pronto per l’audit di Fase2 con particolare riferimento a:
 - completa identificazione dell’Organizzazione, del contesto in cui opera, degli aspetti ambientali ed altri rischi legati alle sue attività, e conseguente determinazione di quelli significativi;
 - piena conformità alla legislazione ambientale applicabile;

¹ Ove lo ritenga tecnicamente opportuno, ICIM si riserva la possibilità di condurre off-site la parte di esame della documentazione del SGA dell’organizzazione al fine di meglio preparare la visita in campo.

L'audit di Fase 2 invece, è attivato in seguito all'esito positivo dell'audit di Fase 1 oppure quando presente un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione rilasciato ai sensi della norma ISO 14001, sotto accreditamento ACCREDIA, che copre il campo di applicazione comunicato per la verifica e la convalida EMAS, in accordo all'Organizzazione, ed ha lo scopo di verificare, in aggiunta a quanto già definito al § 4.8 del Regolamento 0002CR:

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti del Regolamento EMAS e s.m.i. o di altro documento normativo applicabile al sistema di gestione;
- le attività di monitoraggio, misurazione, rendicontazione e riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo);
- il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e l'efficacia del sistema di gestione ambientale nel garantire la conformità a tali prescrizioni;
- la tenuta sotto controllo dei processi del cliente che hanno o possono generare impatti ambientali;
- gli audit interni e il riesame da parte della direzione;
- la responsabilità della direzione per la politica ambientale definita;
- i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni;
- la corretta applicazione e conoscenza del SGA da parte dell'Organizzazione.
- l'attendibilità, la veridicità e l'esattezza dei dati e delle informazioni contenute nella Dichiarazione Ambientale e nelle informazioni ambientali da convalidare.

Gli Audit di Fase 1 e di Fase 2 sono pianificati ed eseguiti con modalità analoghe declinate nel Regolamento di certificazione 0002CR.

ICIM ha definito responsabilità e modalità operative per la pianificazione di tali audit nella propria "Istruzione operativa per la gestione della pianificazione degli audit" (0185BI). A tal proposito si segnala che la data dell'audit di fase 1 e dell'audit di fase 2 non possono essere consecutive ad eccezione che in organizzazioni monosito, con meno di 10 addetti e a bassa complessità.

Eventuali deviazioni del Sistema dell'Organizzazione rispetto ai requisiti dettati dalla norma di riferimento, rilevati dagli auditor ICIM, devono essere classificate in:

- Non conformità - si intende l'assenza di uno o più di elementi della norma di riferimento o una situazione che genera dubbi significativi circa la correttezza e l'adeguatezza della Dichiarazione Ambientale e/o la capacità del sistema di conseguire gli obiettivi predisposti, con particolare riferimento al soddisfacimento degli aspetti cogenti e ai requisiti del prodotto.
- Osservazione - si intende l'incapacità di soddisfare uno dei requisiti della norma di riferimento che, basandosi sul giudizio e l'esperienza, non genererà verosimilmente un non funzionamento del SGA o una riduzione della capacità del sistema di garantire processi e prodotti in condizioni controllate.
- Raccomandazione - si intende la formulazione di indicazioni per il miglioramento del SGA dell'organizzazione. La raccomandazione non è vincolante per l'organizzazione.

Le deviazioni emesse dal Gruppo di Audit sono classificate come sopra in funzione della loro Estensione, Sistematicità, Criticità, Influenza.

La classificazione delle deviazioni viene chiaramente indicata sull'opportuno sul modulo di registrazione e motivata all'organizzazione.

In ogni caso, le carenze di carattere legislativo vengono sempre classificate non conformità. Sono da considerare non conformità anche tutte quelle carenze che abbiano ripercussioni sulla Dichiarazione Ambientale.

Nell'ambito di audit integrati, il GVI deve considerare l'impatto che una non conformità riscontrata per altri standard ha, sulla conformità del SGA oggetto di certificazione. Se l'organizzazione non è conforme a uno dei requisiti comuni del sistema integrato, la non conformità è applicabile all'intero sistema integrato e quindi anche al SGA oggetto di certificazione. Se l'organizzazione non è conforme a un requisito specifico del SGA, influisce solo sullo standard in oggetto.

A fronte delle osservazioni o non conformità emerse nel corso dell'audit, l'organizzazione deve, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'audit:

- definire il trattamento;
- identificare le cause;
- proporre, ove necessario, un'azione correttiva per rimuovere le cause.
- trasmettere per iscritto, al RGVI e ad ICIM, quanto sopra definito, preferibilmente utilizzando la modulistica ICIM.

Per le Raccomandazioni, l'organizzazione non deve produrre ad ICIM alcuna proposta di trattamento/AC.

L'RGVI valuta le azioni correttive proposte dall'Organizzazione e:

- in assenza di commenti, ritiene le risoluzioni proposte accettate comunicandolo a ICIM e al cliente;
- qualora non accetti le proposte di risoluzione delle Osservazioni e delle Non Conformità rilevate, relativamente ai tempi e/o ai modi di attuazione delle stesse, ne informa per iscritto l'Organizzazione e ICIM.

Nel caso delle Raccomandazioni e delle Osservazioni ICIM verificherà l'attuazione del trattamento e dell'AC in occasione della prima visita di sorveglianza prevista. In presenza di Non Conformità (NC) invece, il processo di certificazione viene momentaneamente interrotto.

Nel caso di NC, poiché trattasi di audit iniziale, il trattamento e le relative azioni correttive devono essere implementate max entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'audit di Fase 2, salvo deroghe concesse da ICIM. ICIM si riserva di eseguire un audit supplementare per accertare la corretta applicazione delle azioni correttive e riattivare il processo di certificazione.

Qualora il termine dei 6 (sei) mesi o il termine della deroga concessa da ICIM non possa essere soddisfatto, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione potrà essere sottoposto ad una nuova Fase 2.

I suddetti termini possono essere, in casi particolari (es. transizione a nuove edizioni della norma), variati, a giudizio di ICIM, su richiesta motivata dell'Organizzazione.

Solo dopo aver approvato le proposte di risoluzione delle non conformità e aver provveduto a verificare (tramite esame di opportuna documentazione o audit in campo) l'attuazione e l'efficacia delle soluzioni proposte, ICIM, in caso di positiva chiusura della/e Non Conformità, attiva il processo di convalida sottoponendo la DA dell'Organizzazione alla delibera ICIM, per valutarne la convalidabilità.

5.3 Convalida della Dichiarazione Ambientale

In caso di positiva delibera da parte di ICIM, la Dichiarazione ambientale è convalidata mediante apposizione, su tutte le pagine, del timbro di ICIM e della data di delibera della convalida e, sulla prima

pagina (copertina), oltre al timbro e alla data, della firma del Legale Rappresentante di ICIM o un suo delegato.

La DA convalidata non deve contenere dati e informazioni aggiornati a più di 6 mesi dalla convalida stessa.

Contestualmente alla convalida della Dichiarazione Ambientale, ICIM fornirà anche il documento All. 7 (o ogni altro documento previsto dal Regolamento EMAS in vigore) ed esprime altresì parere positivo al rilascio del certificato ISO 14001 di conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 quando non già presente oppure, parere positivo al rinnovo (eventualmente anticipato) del certificato di conformità del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione rilasciato ai sensi della norma ISO 14001.

Il rilascio del certificato ISO 14001 all'organizzazione, la assoggetta altresì ai requisiti dello Schema ICIM per la certificazione dei SGA in conformità al documento 0425CS, a cui si rimanda.

Contestualmente alla Convalida della Dichiarazione Ambientale, è trasmesso all'organizzazione, a meno della sua espressa rinuncia da parte dell'organizzazione, l'Attestato ICIM di Convalida della Dichiarazione Ambientale.

Tale attestato è rilasciato da ICIM su base volontaria a testimonianza dell'avvenuta Convalida della Dichiarazione Ambientale e non è sostitutivo della Registrazione EMAS (che è rilasciata dall'Organismo Competente nominato da ogni Stato membro dell'UE), né autorizza all'uso del logo EMAS che è concesso tramite l'Organismo competente.

ICIM invia la Dichiarazione Ambientale convalidata all'Organizzazione, che potrà trasmetterla all'Organismo Competente EMAS per la richiesta di Registrazione del sito.

Una volta ottenuta la registrazione da parte dell'organismo competente, l'Organizzazione ha il diritto di darne pubblicità utilizzando i loghi previsti dal Regolamento EMAS e diffondendo la Dichiarazione ambientale convalidata. L'uso dei loghi e della dichiarazione ambientale devono essere conformi alle prescrizioni definite dal Regolamento EMAS a cui si rimanda.

Nel caso di non concessione della convalida, ICIM comunica per iscritto all'organizzazione le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti rispetto ai requisiti del Regolamento EMAS, che l'Organizzazione deve impegnarsi a correggere entro un termine di tempo accettato da ICIM.

L'organizzazione che non accetti la decisione presa da ICIM, può richiedere un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso.

Alla scadenza concordata ICIM decide se è necessaria un'altra visita di verifica e convalida oppure se è sufficiente una dichiarazione scritta dell'organizzazione, accompagnata da un'adeguata documentazione di attuazione delle azioni correttive.

L'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive potranno essere verificate in occasione della prima visita di sorveglianza.

Su richiesta scritta di qualunque parte, ICIM fornisce i mezzi per confermare la validità della Convalida della DA dell'organizzazione.

Per la verifica e convalida di Dichiarazioni Ambientali di organizzazioni estere, valgono tutte le condizioni che regolano i rapporti con le organizzazioni nazionali, nel rispetto degli accordi presi da ICIM in campo internazionale.

Nel caso in cui ICIM operi in paesi membri diversi dall'Italia, provvederà a notificare l'inizio delle attività di verifica agli organismi competenti di tali paesi.

6.0 CONVALIDA DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

6.1 Durata della validità

Al termine della visita di verifica e convalida, ICIM stabilisce, in accordo con l'organizzazione, il periodo di validità della DA (comunque non superiore a 3 anni, salvo deroghe concesse in applicazione dell'art. 7 del Regolamento CE n° 1221/2009) e s.m.i. e la frequenza di convalida degli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale.

6.2 Aggiornamento della DA

ICIM attua audit per la verifica e convalida degli aggiornamenti annuali della DA dell'organizzazione.

Nel periodo di validità della Dichiarazione Ambientale (vd. § precedente), vengono eseguiti n. 2 (due) audit di sorveglianza. La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non deve superare i 12 mesi dall'ultimo giorno dell'audit di Fase 2, anche qualora l'Organizzazione non avesse ancora formalmente ricevuto conferma dell'avvenuta Registrazione EMAS da parte del Comitato EMAS Italia, fatte salvo deroghe concesse da ICIM sulla base di serie e documentate motivazioni presentate dall'Organizzazione.

Qualora espressamente richiesto dall'organo deliberante la certificazione ICIM e a fronte di chiare e fondate motivazioni, ICIM si riserva la possibilità di variare detta programmazione.

Ogni audit di sorveglianza deve riesaminare parte dei processi dell'Organizzazione, affinché tutti i processi, relativamente al SGA, vengano riesaminati entro ogni ciclo di 3 (tre) anni.

Nel caso di audit di mantenimento del SGA, da svolgere con tecniche di audit in remoto, il personale ICIM, applicherà quanto indicato al presente paragrafo e al cap. 6 del Regolamento ICIM 0002CR, nell'ambito delle modalità definite al cap. 4 dell'Istruzione ICIM 0176BI – Audit da remoto.

Il programma di audit di sorveglianza deve comprendere oltre a quanto indicato al cap.6 del regolamento 0002CR almeno:

- verifica dell'attendibilità, della veridicità e dell'esattezza dei dati e delle informazioni contenute nell'aggiornamento della Dichiarazione Ambientale e nelle informazioni ambientali da convalidare.

ICIM, durante l'attività di verifica e convalida degli aggiornamenti della DA, attua un appropriato controllo sull'uso, da parte dell'Organizzazione, del logo EMAS e della certificazione ICIM.

ICIM si riserva inoltre di effettuare audit senza preavviso rispetto a quelli previsti dal programma triennale, presso l'Organizzazione.

La classificazione e le modalità di gestione delle deviazioni riscontrate nel corso degli audit di mantenimento, avviene coerentemente a quanto indicato al par. 5.2 ad eccezione dei tempi di gestione delle NC in quanto, il trattamento e le relative azioni correttive devono essere implementate max entro 2 (due) mesi dalla fine dell'audit di mantenimento, salvo deroghe concesse da ICIM su richiesta motivata dell'Organizzazione. ICIM si riserva di eseguire un audit supplementare per accertare la corretta applicazione delle azioni correttive.

Qualora il termine dei 2 (due) mesi o il termine della deroga concessa da ICIM non possa essere soddisfatto, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione potrà essere sottoposto a sospensione.

6.3 Convalida delle riedizioni della Dichiarazione Ambientale

Allo scadere di ogni triennio la Convalida delle riedizioni della DA richiede un ulteriore esame documentale e comporta un audit del SGA dell'Organizzazione, da effettuarsi nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza dello stesso.

Eventuali deroghe a tali tempistiche, possono essere concesse da ICIM a fronte di serie e documentate motivazioni presentate dall'Organizzazione richiedente e qualora concesse dalle prescrizioni normative di riferimento anche adottate dagli organi di controllo pertinenti a fronte di comprovate situazioni anomale (es. emergenza sanitaria COVID-19)².

L'audit di riconvalida, da eseguire presso l'Organizzazione, viene effettuato con finalità e secondo modalità analoghe a quelle descritte nel paragrafo 5.2 e nel cap. 8 del Regolamento 0002CR, ivi inclusi gli audit di rinnovo del SGA condotti in forma integrata con gli audit sui sistemi di gestione conformi ad altri standard e/o condotti con tecniche di audit in remoto.

L'audit di riconvalida si deve concludere positivamente e in tempo utile, per permettere l'approvazione da parte di ICIM della proposta di Convalida della riedizione della DA e la conseguente riemissione dell'Attestato ICIM di Convalida della Dichiarazione Ambientale.

Quando l'Organizzazione non ottemperi al soddisfacimento di tale tempistica e quindi non ottenga la riemissione dell'Attestato ICIM di Convalida della Dichiarazione Ambientale entro i termini di scadenza, la relativa DA convalida deve intendersi scaduta dal giorno successivo alla data di scadenza riportata dall'Attestato ICIM di Convalida della Dichiarazione Ambientale.

La decisione in merito alla Convalida della riedizione della DA si basa sui risultati dell'audit di riconvalida nonché sui risultati del riesame del sistema nell'arco del periodo di validità della DA e quindi, di registrazione e, sui reclami ricevuti.

In caso di positiva delibera da parte di ICIM, la Dichiarazione ambientale è convalidata mediante apposizione, su tutte le pagine, del timbro di ICIM e della data di delibera della convalida e, sulla prima pagina (copertina), oltre al timbro e alla data, della firma del Legale Rappresentante di ICIM o un suo delegato.

La DA convalidata non deve contenere dati e informazioni aggiornati a più di 6 mesi dalla convalida stessa.

Il nuovo Attestato ICIM di Convalida della Dichiarazione Ambientale viene identificato con lo stesso numero del precedente, seguito da una barra e da un numero progressivo che ne indica i rinnovi.

L'Attestato riporta inoltre la data di rilascio del primo certificato e quelle di rinnovo (emissione corrente) e di scadenza.

L'attestato EMAS potrebbe riportare date di rilascio e scadenza diverse rispetto al certificato 14001 nel caso in cui la verifica per la convalida EMAS sia stata attivata in tempi diversi rispetto alla certificazione 14001. Nel caso di convalida della riedizione della Dichiarazione ambientale, alla quale non corrisponda un audit di rinnovo bensì di sorveglianza della certificazione 14001, ICIM attiverà un'attività di riesame e delibera per la sola parte inerente la verifica EMAS.

Al termine del triennio di validità della DA convalidata, ICIM invierà quotazioni per riconvalida e i mantenimenti relativi al triennio successivo.

Nel caso di audit di riconvalida della Dichiarazione Ambientale, da svolgere con tecniche di audit in remoto, il personale ICIM, applicherà quanto indicato al presente paragrafo e al cap. 8 del Regolamento ICIM 0002CR, nell'ambito delle modalità definite al cap. 4 dell'Istruzione ICIM 0176BI – Audit da remoto.

7.0 TRASFERIMENTO DI ORGANIZZAZIONI REGistrate

Qualora un'Organizzazione con Registrazione EMAS in corso di validità, o Dichiarazione Ambientale convalidata da un altro Verificatore Ambientale accreditato nel settore in esame, presenti domanda di

² Vedi ad esempio § 7.1 del Regolamento ICIM 0002CR

trasferimento delle attività di verifica e convalida, ICIM effettua una verifica come da regolamento 0002CR, § 10.

In aggiunta a quanto già indicato nel Regolamento di Certificazione dei Sistemi di Gestione (0002CR), ICIM ha definito i criteri e le modalità per effettuare il trasferimento ad ICIM delle certificazioni, in corso di validità ed accreditate, da altri OdC nell'istruzione "Criteri per il trasferimento delle certificazioni dei Sistemi di Gestione" (0412BI) il cui contenuto è conforme alle disposizioni dettate dal documento IAF MD2 (Transfer of Accredited Certification of Management System).

Il documento di Dichiarazione Ambientale dell'organizzazione, già convalidato da altro OdC e in essere al momento del transfer, tuttavia, non può essere oggetto di trasferimento ad ICIM con contestuale rilascio dell'attestazione ICIM di "Dichiarazione Ambientale Convalidata", in quanto tale ultima attività, è stata svolta da OdC precedente a fronte di attività di audit e controllo del documento, specificatamente dedicata, che ICIM non ha modo di replicare nel corso del transfer richiesto.

Il rilascio dell'attestato di "Dichiarazione Ambientale Convalidata" da parte di ICIM potrà avvenire solo a conclusione del processo di verifica e convalida descritto ai paragrafi precedenti del presente documento ovvero, dopo aver avuto modo di constatare l'adeguatezza e rispondenza del documento di Dichiarazione Ambientale dell'organizzazione, ai dettami del Regolamento (CE) N. 1221/2009 (EMAS) e s.m.i.

8.0 SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

ICIM gestisce le attività di sospensione, rinuncia e revoca della DA in accordo al regolamento 0001CR e alla "Procedura operativa sospensioni, rinunce e revoche" (0184BP) disponibile su richiesta.

Nell'ambito di un sistema di gestione integrato, la sospensione, riduzione o ritiro della certificazione afferente a uno o più standard oggetto di integrazione, comporta da parte di ICIM la valutazione dell'impatto di tale provvedimento sul certificato SGA oggetto di integrazione.

La sospensione, rinuncia e revoca ufficiale viene comunicata da ICIM all'Organizzazione, al Comitato Ecolabel-Ecoaudit Sezione EMAS Italia e ad ISPRA, per mezzo di lettera raccomandata A/R indicando le condizioni alle quali può essere revocata.

9.0 MODIFICHE ORGANIZZATIVE E SEGNALAZIONE EVENTI

Per modifiche organizzative o di diverso tipo si rimanda a quanto descritto al cap. 9 del Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione ICIM 0002CR e al cap. 8 del Regolamento generale ICIM 0001CR.

Nel caso si verificano eventi rilevanti che coinvolgono l'organizzazione e i suoi aspetti ambientali (ad es. superamento dei limiti prescritti, incidenti o emergenze che generino un impatto significativo sull'ambiente, contestazioni da parte di autorità di controllo, ecc), ICIM deve essere informata con tempestività mediante una relazione da parte dell'organizzazione che documenti gli eventi e le misure attuate per la gestione degli eventi.

ICIM, a fronte dell'analisi di quanto indicato, valuterà se richiedere informazioni aggiuntive o eseguire verifiche suppletive anche presso l'organizzazione al fine di recuperare gli elementi necessari a completare la propria valutazione. Nel caso gli eventi evidenzino gravi responsabilità dell'organizzazione o mettano in dubbio l'efficacia del sistema di gestione, ICIM potrebbe arrivare alla sospensione dell'attestato EMAS.

10.0 SEGNALAZIONI COMITATO EMAS

Nel caso in cui ICIM riceva, come destinataria o in copia conoscenza, comunicazioni da parte del comitato EMAS inerenti organizzazioni in possesso di registrazione EMAS, provvederà a gestire tali comunicazioni in funzione di quanto richiesto. Nel caso di comunicazioni ricevute in copia conoscenza, ICIM richiederà all'organizzazione eventuali chiarimenti rispetto ai fatti contestati e di informarla sulle azioni che metterà in atto. Nel caso di comunicazioni dirette, ICIM si attiverà per rispondere in modo tempestivo a quanto richiesto, coinvolgendo, se del caso, l'organizzazione oggetto di registrazione.